



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Prof. Oddati Antonio (interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
76	15/11/2017	14	1

Oggetto:

art.19 comma2 L.R. 1/2007 riconoscimento giuridico servizio pregresso e applicazione leggi regionali in materia di personale dip. Trinchillo Domenico MATR. 17112

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a) l'art. 19 della Legge Regionale 1/2007 (legge Finanziaria regionale 2007) ha previsto: al comma 2, che in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici; al comma 3, che il riconoscimento non si applica al personale che, nello stesso periodo, abbia svolto contemporaneamente attività libero-professionali valide ai fini contributivi; al comma 5, che gli oneri contributivi derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza sono ad esclusivo carico dei diretti interessati; al comma 7 che le disposizioni di cui al comma 2 non possono comunque consentire al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta Regionale;
- b) con delibera n. 1363 del 28.8.2008 la Giunta Regionale ha disposto l'applicazione dell'art. 19, comma 2, della L.R. n.1/2007, provvedendo al riconoscimento, ai soli fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6.2.1990 n. 4, 24.2.1990 n. 8 e 15.1.91 n. 1, nei limiti delle prescrizioni di cui al medesimo articolo;
- c) con il medesimo provvedimento è stata istituita una Commissione con l'incarico di: "stabilire i criteri generali che devono informare l'applicazione della normativa, valutando e definendo le specifiche concrete fattispecie; procedere alla verifica dei requisiti di accesso degli istanti al beneficio in parola; esaminare le posizioni giuridiche di ciascun istante individuando i relativi periodi di servizio suscettibili della valorizzazione in esame; accogliere le istanze dei dipendenti aventi diritto, procedendo al riconoscimento ai soli fini giuridici del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali, indicandone, altresì, gli ambiti e i limiti, ai sensi del citato art. 19 L.R. n.1/2007";
- d) la Commissione, costituita con decreto assessorile n. 200/2008, in esito alla conclusione dei lavori, ha trasmesso con nota n°2 del 19/10/2009 al Coordinatore dell'A.G.C. 07, tra l'altro, la relazione finale, unitamente all'elenco nominativo dei dipendenti relativamente alle istanze accolte, non accolte e accolte in parte qua;
- e) con D.G.R.C. n. 1862 del 18.12.2009 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, preso atto dei lavori della Commissione, di cui alla relazione ed all'elenco nominativo degli istanti, allegati quali parti integranti del citato provvedimento demandando al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento l'adozione dei provvedimenti consequenziali, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione, nonché gli ulteriori adempimenti;
- f) con DD.AA n. 221/2010 e 50/2011 veniva nominata la commissione deputata all'istruttoria delle istanze non accolte e accolte in parte qua, in ordine al procedimento partecipativo adottato;
- g) all'esito del suddetto procedimento partecipativo, con delibera n.840 del 30/12/2011 la G.R. prendeva atto dei lavori della Commissione, nominata con DD.AA. n.221/2010 e 50/2011, demandando al Settore Stato Giuridico l'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi al riconoscimento, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 1/2007 ai soli fini giuridici, del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza ed alla relativa definizione della posizione giuridica del personale de quo, nel rispetto delle declaratorie di cui alle leggi regionali in materia di inquadramento vigenti ratione temporis, in conformità alle determinazioni della predetta Commissione, non mancando di precisare la natura meramente ricognitiva di detti provvedimenti dirigenziali, lasciando immutato lo status attribuito ai dipendenti interessati per effetto dell'inquadramento nel suddetto ruolo speciale;

PREMESSO, altresì, che

- a) l'art. 12, comma 4, della legge n. 730 del 1986, nel disciplinare l'immissione in ruolo del "personale convenzionato" da enti ed amministrazioni in occasione di varie calamità naturali, stabilisce che "il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato";
- b) con deliberazioni n. 5282 e n.5283 del 6 agosto 1998, in applicazione dell'art. 12, comma 4, della Legge 730/1986, la Giunta Regionale ha riconosciuto al personale destinatario delle Leggi regionali n.4/80, n. 8/1990 e 1/1991, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità economica dei periodi di servizio precedentemente prestati attribuendo il riequilibrio dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 37 della Legge 27/1984 e dal salario di anzianità previsto dall'art. 30 della L.R. 27/1984, dall'art. 33 della L.R. 23/1989 e dall'art. 42 della L.R. 12/1991;

CONSIDERATO che il sig. Trinchillo Domenico matr.17112, è stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito ai sensi della legge 730/1986 - L.R. 4/1990 con decorrenza 26/10/1991 nel livello Funzionale 06 - Istruttore;

CONSIDERATO, altresì, che

- a) la L.R. n.27/84 intitolata “Nuovo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale” ha previsto, all'art. 1, il recepimento nell'ordinamento della Regione del terzo accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario, a valere per il periodo 1 gennaio 1983 – 31 dicembre 1984
- b) la L.R. n. 23/89 disciplina gli istituti giuridici ed economici risultanti dall' accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987;
- c) la L.R. n.12/91 disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale per il triennio 1988/1990;

VISTO

il parere dell'Area Avvocatura trasmesso con nota prot. 542955 del 11/07/2011;

VISTI, altresì,

- a) il parere reso con nota prot. 706271 del 20/09/2011 nel quale l'A.G.C. Avvocatura ha affermato che con riferimento al personale convenzionato che abbia prestato servizio con soluzione di continuità si ritiene che il termine a quo del periodo da riconoscere debba decorrere dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa per le finalità emergenziali, fermo restando che il periodo durante il quale l'attività lavorativa non è stata effettivamente prestata non può essere riconosciuto ai fini giuridici;
- b) il parere reso dall'Avvocatura Regionale - Settore Consulenza Legale e Documentazione – prot.748415 del 05/10/2011 secondo cui “...il riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio anteriormente prestato in regime di convenzionamento non può prescindere dalla considerazione che: a) la L. 730/86 ha disposto un'eccezionale modalità di reclutamento del personale.....b) stante l'eccezionalità del reclutamento, la legge in parola ha disposto l'immissione del suddetto personale non già nei ruoli ordinari, bensì in un ruolo speciale ad esaurimento; c) il servizio reso anteriormente all'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento, pertanto, non può essere assimilato al servizio effettivamente prestato dal personale di ruolo della Giunta regionale; d) il riconoscimento, ai fini giuridici, del predetto periodo per il personale a tutt'oggi inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento non può implicare l'estensione analogica nei confronti di detto personale dell'art. 36 della L.R. 27/84.....sia per la sua eccezionalità, sia di fatto, per la mancanza dell'eadem ratio di tutela, stante l'ontologica diversità delle situazioni considerate”;

VISTO che la Commissione, all'uopo istituita, a seguito dell'istruttoria assolta, ha accolto in parte qua l'istanza sig. Trinchillo Domenico riconoscendo il periodo di servizio pregresso come di seguito indicato:

dal	al
01/07/1985	30/09/1985
02/11/1985	31/12/1985
15/01/1986	15/03/1986
02/05/1986	30/09/1986
02/05/1987	30/06/1987

Pari ad anni 1 e mesi 2

CONSIDERATO altresì che

con istanza acquisita al prot. n° 0302943 del 07/04/2010, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'ininterrotto periodo dal 01/07/1985 al 30/06/1987 periodo già individuato dall'istruttoria effettuata dalla commissione nominata con atto deliberativo n.1362/2008, la seconda commissione ha sancito che “ la richiesta non può essere accolta in quanto non suffragata da alcuna documentazione.”

VISTA

l'istanza del dipendente acquisita al prot. n. 0656253 del 06/10/2017 con la quale si richiede il riconoscimento dei 14 mesi accolti dalla prima commissione;

RITENUTO che, in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nonché a quanto disposto dall'Amministrazione con le Delibere di Giunta Regionale nn. 1862/09 e 840/2011, occorre procedere al riconoscimento, ai soli fini giuridici, ai sensi dell'art. 19 comma 2 L.R. n. 1/2007, del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali e alla correlativa ricognizione della posizione giuridica per detto periodo mediante l'individuazione della corrispondente qualifica/livello prevista delle leggi regionali in materia di inquadramento del personale vigenti nel periodo oggetto del riconoscimento;

VISTI, altresì,

la L.R. 27/84;

la L.R. 23/89;
la L.R. 1/2007;
la D.G.R.C. n. 1363/08;
la D.G.R.C. n. 1862/09;
la D.G.R.C. n. 840/11;
il DD n° 237 del 27/01/2010;
il DD 447 del 06/07/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Stato Giuridico ed Inquadramento del personale – Applicazione Istituti Normativi e Contrattuali della D.G. per le risorse Umane, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della suddetta struttura

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di prendere atto dell'accoglimento dell'istanza del sig. Trinchillo Domenico matr.17112 di riconoscimento, ai soli fini giuridici, ai sensi dell'art. 19 comma 2 L.R. n. 1/2007, dell'ulteriore periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, di seguito indicato, in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione:

dal	al
01/07/1985	30/09/1985
02/11/1985	31/12/1985
15/01/1986	15/03/1986
02/05/1986	30/09/1986
02/05/1987	30/06/1987

Pari ad anni 1 e mesi 2

2. in conformità ai criteri stabiliti dalle Commissioni richiamate in premessa e a quanto assunto dall'Amministrazione con le DD.G.R.C. nn. 1862/09 e 840/2011, all'esito della ricognizione, la posizione giuridica del dipendente, nel rispetto delle declaratorie di cui alle leggi regionali in materia di inquadramento vigenti nel periodo oggetto del riconoscimento agli esclusivi effetti giuridici risulta riferita, per il periodo di cui al punto 1, alla qualifica funzionale 06 - ISTRUTTORE, ai sensi delle LL.RR.27/84 23/89, 12/91;

3. di inviare il presente provvedimento ai competenti uffici della segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali;

4. di trasmettere il presente atto, ai fini della notifica, all'interessato il quale avrà cura di trasmetterne copia, alla UOD Stato Giuridico ed Inquadramento - Applicazione Istituti Normativi e Contrattuali – della Direzione Generale per le Risorse Umane, recante la sottoscrizione e relativa data di notifica;

5. di inoltrare il presente decreto per opportuna conoscenza all'Assessore alle Risorse Umane, ai sensi della circolare prot. n. 05/Circ./SP del 12/05/2000.

F/TO
SANTILLO